



Comune di Cogorno (prov. di Genova)

Piazza A. Moro 1 16040 S. SALVATORE (Ge)
C.F. 00412900102 P. IVA 00168110997

Telefono 0185. Centralino 38571

Fax 0185-380825

ORIGINALE

Registro Generale n. 53

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

N. 22 DEL 31-12-2021

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Ordinanza di divieto dell'uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/ materiale esplosivo in area pubblica e/o aperta al pubblico anche se non frequentata da persone.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di dicembre, il Sindaco Garibaldi Gino

Considerato che il fenomeno consistente nell'utilizzo inappropriato di artifici pirotecnici e/o materiale esplosivo in area pubblica o aperta al pubblico, che risulta, per consuetudine, particolarmente intenso già a partire dalla serata del 31 dicembre, protrandosi nelle ore notturne, genera una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica degli animali.

Ritenuto pertanto necessario prevedere l'adozione di ulteriori ed adeguate misure a tutela dell'incolumità delle persone, della sicurezza urbana, del benessere etologico degli animali e a tutela degli oggetti esposti in aree pubbliche o aperte al pubblico nell'intero territorio comunale, andando ad implementare i divieti già previsti in materia di artifici pirotecnici.

Ritenuto conseguentemente di imporre dalle ore 16.00 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 1° gennaio 2022 misure restrittive riguardo l'uso dei suddetti artifici pirotecnici e/o materiale esplosivo a salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ribadito quanto previsto dall'art. 6 Decreto Legge 24.12.2021 n. 221, con particolare riferimento al divieto, fino al 31 gennaio 2022, di effettuare feste, comunque denominate, o eventi a queste assimilati che implicino assembramenti in spazi aperti.

Visti:

- l'art. 54 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare i commi 4 e 4-bis;
- l'art. 7-bis D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

ORDINA

che, per i motivi addotti in premessa, sia vietato, su tutto il territorio comunale, dalle ore 16.00 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 1° gennaio 2022, l'uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/ materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico anche se non frequentata da persone.

AVVERTE CHE

l'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;

AVVERTE, INOLTRE, CHE

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/8/1990, n. 241;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Cogorno li, 31.12.2021

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Garibaldi Gino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE